



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 DEL 24/04/2013

Oggetto : COMUNE DI CASORATE SEMPIONE / ARCH. OTTOLINA ANGELO - UGHETTA MARY MADELINE – FRITTELLI SUSANNA – FRITTELLI MARCO - RICORSO TAR LOMBARDIA MILANO – R.G.N. 1262/2012 - ACCORDO TRANSATTIVO.

L'anno 2013, addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 12.45, nella Sede dell'Ente, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori :

Risultano :

Carica	Cognome/nome	Presenti	Assenti
Sindaco	QUADRIO GIUSEPPINA PIERA	SI	
Vice Sindaco-Assessore	MARSON TIZIANO	SI	
Assessore	SARTI MARTA	SI	
Assessore	DE FELICE ALESSANDRO		SI
Assessore	GRASSO MARCO CELESTINO	SI	
Assessore	COLELLA CATALDO		SI
	Totale nr.	4	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dr.ssa ANNA BURZATTA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza GIUSEPPINA PIERA QUADRIO, nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE in data:

24.06.1995 – Arch. Ottolina chiede tumulazione provvisoria della salma della suocera nella cappella denominata “Ughetta” la cui concessione originaria era intestata ad Ughetta Maria, deceduta;

30.05.1997 – Si sollecita la tumulazione definitiva della salma

28.07.1997 – Arch. Ottolina, tramite avv. Daniele Lucchetti, comunica di essere l’unico erede di Ughetta Elvira

16.09.1997 – Si riscontra la nota dell’Avv. facendo presente che in precedenza l’Arch. Ottolina dichiarava di essere coerede e non unico erede, pertanto si chiede di dimostrare quanto affermato

23.10.1997 – Avv. Lucchetti trasmette l’atto di pubblicazione e deposito testamento dal quale si rileva che vi sono altri eredi anche se l’Avv., per libera sua interpretazione, lo ritiene comunque unico erede

30.01.1998 – Si comunica all’Avv. e all’Arch. Ottolina che la G.C. ha riconosciuto il diritto di sepolcro all’Arch. Ottolina. Viene riconosciuto il diritto solo a lui, poiché la concessione non risulta intestata a Ughetta Elvira, ma quest’ultima risulta quale avente diritto. Pertanto si invita a provvedere alla tumulazione definitiva di Conti Angela.

02.12.1999 – Constatato che non è avvenuta la tumulazione definitiva della salma della Sig.a Conti, si chiede atto di indirizzo alla G.C.

Nessuna decisione da parte della Giunta.

11.12.2003 – Arch. Ottolina chiede tumulazione provvisoria, nella cappella Ughetta, della salma del suocero Crotti Emilio

11.12.2003 – Si comunica che le tumulazioni provvisorie si effettuano nella cappella comunale, mentre nella cappella privata potrà effettuarsi una tumulazione definitiva solo in presenza dell’assenso da parte di tutti gli aventi diritto e nel contempo si sollecita la tumulazione definitiva di Conti Angela

12.12.2003 – A seguito di autocertificazione dell’Arch. Ottolina che afferma che non vi sono altri eredi che possano vantare diritti di tumulazione nella predetta cappella, si autorizza la tumulazione provvisoria di Crotti Emilio fino al perfezionamento definitivo della pratica di concessione del diritto.

22.01.2004 – Si informano i Sigg. Susan Frittelli e Mary Madeline Ughetta che l’Arch. Ottolina ha rivendicato il diritto di subentro nella titolarità della concessione cimiteriale intestata ad Ughetta Maria e si chiede loro se vi sono altri eredi che possano vantare diritti sulla predetta concessione

09.02.2004 – La Sig.a Mary Ughetta comunica di essere lei la titolare del diritto unitamente ai propri familiari e si riserva del tempo per produrre la documentazione relativa

06.09.2005 – Si trasmette all’Arch. Ottolina il provvedimento di rigetto della richiesta di subentro nella titolarità della concessione cimiteriale.

Stesso provvedimento viene trasmesso ai Sigg. Ughetta

07.09.2005 – Si informa l’arch. Ottolina che si assumerà un provvedimento negativo per quanto riguarda la tumulazione definitiva delle salme dei suoceri

08.10.2005 – L’Arch. Ottolina chiede che venga sospesa ogni determinazione in attesa del pronunciamento del TAR in merito al ricorso da lui presentato

22.11.2005 – Viene recapitato al Comune copia del ricorso al TAR presentato dall’Arch. Ottolina

12.12.2005 – Il Comune si costituisce in giudizio e incarica l’Avv. Ravizzoli

31.01.2006 – Il TAR respinge l’istanza sospensiva

07.09.2011 – L’avv. Ravizzoli trasmette la sentenza del TAR dalla quale si evince che è stata dichiarata la perenzione del ricorso proposto per omessa presentazione di istanza fissazione udienza, pertanto il provvedimento impugnato diviene definitivamente efficace. (entro 60 giorni era possibile proporre opposizione al Collegio);

TUTTO CIO’ PREMESSO l’Arch. Ottolina Angelo ha impugnato, in data **07.05.2012**, avanti al Tar Lombardia il provvedimento di polizia mortuaria del comune di Casorate Sempione emanato in data **27.03.2012** con cui l’Amministrazione ha ordinato la tumulazione definitiva in altra sepoltura dei suoceri sig.ri Conti Angela e Crotti Emilio (ingiungendo altresì il pagamento dei diritti di tumulazione provvisoria), sostenendo di essere erede universale ed unico della sig.ra Elvira Ughetta cui è intestata la concessione cimiteriale relativa alla cappella n. 6 denominata “Ughetta” e pertanto chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata nonché il riconoscimento del diritto ad intestare a suo nome la citata concessione;

VISTO che il TAR Lombardia con sentenza n. 1710/2012 del 05/06/2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'Arch. Ottolina Angelo per difetto di giurisdizione, ritenendo che la decisione spetti al Giudice Ordinario, nella specie il Tribunale di gallarate, presso il quale andrebbe riassunta la controversia;

CONSIDERATO CHE nella citata sentenza del TAR però si rileva quanto segue:

(...) "Da tali coordinate ermeneutiche emerge che la p.a., una volta rilasciata la concessione cimiteriale, non può discutere la volontà del titolare della stessa in ordine a chi debba esservi seppellito, salvo procedere alla revoca del titolo abilitativo per ragioni di interesse pubblico. Rileva come prevalente, pertanto, la volontà del titolare della concessione in qualunque modo manifestata, anche per via testamentaria. Occorre al riguardo osservare che sempre la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell'autorità amministrativa di un'area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale suscettibile di trasmissione per atti *inter vivos* e per successione *mortis causa* e, perciò, opponibile, *inter privatorum*, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della p.a. nei soli casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero impongono o consigliano alla p.a. di esercitare il potere di revoca della concessione. In attuazione di tali coordinate ermeneutiche, la giurisdizione, nel caso di specie, appartiene alla giurisdizione ordinaria. Come è emerso anche dalla discussione delle parti, il ricorrente impugna il provvedimento contestato perché lo stesso ha fatto malgoverno delle norme sulla "successione e sul testamento", non riconoscendo la qualità di unico *heres* del ricorrente e, pertanto, negandogli il diritto di subentrare nella titolarità della concessione cimiteriale. Sembra fuori discussione che il provvedimento impugnato abbia carattere rigidamente vincolato, in quanto l'amministrazione è giunta al rigetto dell'istanza di Ottolina sulla base di una mera valutazione dei rapporti privatistici intercorrenti tra il ricorrente e gli altri eredi di Ughetta Elvira. Pare, dunque, evidente che a fronte di tale attività vincolata, si stagli un diritto soggettivo che la p.a., non ha il potere di comprimere se non per esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero che impongono o consigliano alla p.a. di esercitare il potere di revoca della concessione. Il Comune di Casorate Sempione, nel rigettare la richiesta di subentro nella titolarità della concessione cimiteriale, non ha di certo fatto uso di tali poteri, ma ha emesso un provvedimento a carattere rigidamente vincolato, a fronte del quale sussisteva un diritto soggettivo."

VISTA la comunicazione allegata dell'Avvocato Scrosati Francesco in data 22.04.2013, incaricato dal comune di Casorate Sempione per l'assistenza legale della pratica, dalla quale emerge che il TAR Lombardia ha censurato – seppur incidentalmente – il comune di Casorate Sempione per aver denegato all'arch. Ottolina il diritto al subentro nella titolarità della concessione cimiteriale della cappella denominata "Ughetta", non avendo la Pubblica Amministrazione la possibilità di sindacare il diritto soggettivo e vincolato dell'Arch. Ottolina in tal senso, quale erede universale della sig.ra Elvira Ughetta. Inoltre l'eventuale questione relativa alla validità e regolarità delle disposizioni esula dalla competenza della Pubblica Amministrazione e ogni controversia connessa, riguardando diritti soggettivi, deve essere risolta tra i privati interessati;

CONSIDERATO CHE secondo il parere dell'Avvocato Scrosati con l'accordo transattivo l'Amministrazione Comunale eviterebbe ulteriori oneri legali e giudiziali connessi ad un contenzioso che vede ad oggetto interessi sostanziali di privati ed il cui esito sarebbe comunque incerto, anche a seguito della proposta del legale dell'arch. Ottolina, con la quale a fronte del riconoscimento del subentro nella titolarità della concessione cimiteriale, abbandonerebbe la vertenza pendente (a spese legali compensate) senza riassumere la causa avanti al Tribunale di Gallarate e pagherebbe gli oneri di tumulazione provvisoria già ingiunti;

CONSIDERATO che l'accordo transattivo deve però essere formalizzato quanto prima in quanto entro il 30/04 p.v. scadono i termini perché l'Arch. Ottolina riassuma il giudizio avanti il Tribunale di Gallarate;

VISTA anche la quantificazione dei diritti di tumulazione provvisoria e definitiva effettuata dagli uffici comunali come risulta dal prospetto allegato;

RITENUTO opportuno inviare copia della presente deliberazione ai Sigg. Ughetta, più volte contattati dagli uffici e dai legali, per le conseguenti deduzioni;

CONSIDERATO che, come citato nella sentenza TAR Lombardia Milano – r.g.n. 1262/2012 “*..l’Amministrazione è giunta al rigetto dell’istanza di Ottolina sulla base di una mera valutazione dei rapporti privatistici intercorrenti tra il ricorrente e gli altri eredi di Ughetta Elvira*” l’Amministrazione Comunale non entrerà più nel merito delle deduzioni eventualmente presentate dai Sigg. Ughetta avverso il sig. Ottolina, fattispecie soggetta allo jure privatorum;

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria vigente nel comune di casorate Sempione es in particolare l’art 24 – Regime per le concessioni già rilasciate in perpetuità anteriormente all’entrata in vigore del DPR n. 803/1975

“E’ possibile acquisire un nuovo diritto di tumulazione in tombe già concesse a perpetuità o acquisire diritto per tumulazione cassetta resti o ceneri in tombe o colombari già concessi a perpetuità, ciò comporta:

- *assenso da parte degli eredi nel caso in cui il concessionario sia deceduto*
- *sottoscrizione di nuovo contratto che **trasformerà la concessione perpetua in concessione trentennale per le tombe individuali e per i colombari “frontali” e novantanovenale per tombe di famiglia, colombari “orizzontali” e cappelle.***”

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei servizi interessati;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

1. DI FORMALIZZARE l’accordo transattivo così come proposto dell’Avvocato Scrosati Francesco in data 22.04.2013, incaricato dal comune di Casorate Sempione per l’assistenza legale della pratica, evitando ulteriori oneri legali e giudiziali connessi ad un contenzioso che vede ad oggetto interessi sostanziali di privati ed il cui esito sarebbe comunque incerto, anche a seguito della proposta del legale dell’arch. Ottolina, con la quale a fronte del riconoscimento del subentro nella titolarità della concessione cimiteriale, abbandonerebbe la vertenza pendente (a spese legali compensate) senza riassumere la causa avanti al Tribunale di Gallarate e pagherebbe gli oneri di tumulazione provvisoria già ingiunti;

2. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Sigg. Ughetta più volte contattati dagli uffici e dai legali, per le conseguenti deduzioni;

3. DI RIBADIRE come desunto dalla citato nella sentenza TAR Lombardia Milano – r.g.n. 1262/2012 “*..l’Amministrazione è giunta al rigetto dell’istanza di Ottolina sulla base di una mera valutazione dei rapporti privatistici intercorrenti tra il ricorrente e gli altri eredi di Ughetta Elvira*” , che l’Amministrazione Comunale non entrerà più nel merito delle deduzioni eventualmente presentate dai Sigg. Ughetta avverso il sig. Ottolina, fattispecie soggetta allo jure privatorum;

4. DI DARE MANDATO agli uffici competenti di recuperare le somme dovute dall’Arch. Ottolina, come da prospetto allegato;

5. DI DICHIARARE che ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente nel comune di Casorate Sempione, la concessione perpetua si trasformerà in concessione novanta novennale;

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito dell’esito di separata ed unanime votazione, urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgvo n. 267/2000.

PARERI ESPRESSI DAI FUNZIONARI RESPONSABILI IN ORDINE ALLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE

REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Settore Servizi Demografici -
Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
f.to Stefania Passerini

REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile Settore Servizi Generali e Finanziari
f.to Ferrari Roberta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppina Piera Quadrio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Anna Burzatta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 02/05/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 17/05/2013.

Della presente deliberazione verrà data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione, 02/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna Burzatta

[x] La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione, 02/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna Burzatta

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Casorate Sempione, 02/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Anna Burzatta
